



## *Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Firenze*

Prot. fasc. n. 13726/2020 Gab.

*Firenze data del protocollo*

Alla Federazione Italiana Esercizi Pubblici e Turistici (FIEPeT)  
pec: direzioneconfesercentifirenze@pec.it

e p.c. Agli Sportelli Unici per le Attività Produttive  
dei Comuni della Provincia di Firenze

**Oggetto: CONFESERCENTI FIEPet. DPCM 14 gennaio 2021. Art. 2, comma 4, lett. c).  
Mense e catering continuativo su base contrattuale. Riscontro a quesito prot. n. 27470/2021**

In riscontro alla pec qui pervenuta il 18 febbraio scorso, avente ad oggetto una richiesta interpretativa dell'art. 2, comma 4, lett. c) del Dpcm 14 gennaio 2021 relativo all'attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi della citata disposizione, nei contesti caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. aree arancioni), sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Con nota n. 15350/117(2)/Uff. III-Prot. Civ. del 22 gennaio indirizzata alla Prefettura-UTG di Latina, il Gabinetto Ministro dell'Interno ha già chiarito che è consentito lo svolgimento, all'interno di pubblici esercizi, dell'attività di ristorazione in favore dei lavoratori di aziende con le quali tali esercizi instaurino un rapporto contrattuale per la somministrazione di alimenti e bevande.

Nella citata nota interpretativa è stata altresì segnalata l'opportunità, al fine di agevolare gli organi accertatori nella verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio dell'attività di mensa o di catering continuativo, che a cura dell'esercente sia resa disponibile in pronta visione copia dei contratti sottoscritti con le aziende, nonché degli elenchi nominativi del personale preventivamente individuato quale beneficiario del servizio.

È stato infine precisato che non è consentita, in quanto non riconducibile all'attività di mensa o catering continuativo e al fine di evitare una sostanziale elusione della disciplina, la possibilità per il titolare di partita IVA o libero professionista di instaurare con un pubblico esercizio un rapporto contrattuale di somministrazione al tavolo, non essendo configurabile il connotato indefettibile del servizio di mensa o catering, ovvero sia la ristorazione collettiva.

La Federazione in epigrafe ha interrogato questo Ufficio, chiedendo se il pubblico esercizio (bar, ristorante, etc...), nel momento in cui stipuli le convenzioni con le aziende, debba contestualmente procedere alla comunicazione al competente Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e alla Camera di Commercio al fine di acquisire il relativo codice ateco (56.29.10 per le mense, 56.29.20 per il catering).



## *Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Firenze*

Dal confronto per le vie brevi con lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Firenze, è risultato che il pubblico esercente, qualora abbia stipulato una convenzione con l'azienda per l'esercizio di attività di mensa, dovrà presentare una segnalazione certificata di inizio attività.

Al contrario, il pubblico esercente che abbia stipulato una convenzione per l'esercizio del servizio di catering continuativo a favore di un'azienda non sarà soggetto a questo onere, dato che l'attività in questione, caratterizzata da una somministrazione a domicilio del consumatore, non è soggetta a requisiti comunali, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 47 e 53 della l.r. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).

Si raccomanda, in ogni caso, una preventiva interlocuzione con gli uffici regionali e comunali competenti in materia.

Il Capo di Gabinetto  
(Chiti Batelli)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Chiti Batelli', written over the typed name.